



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

così composta:

Dott. Ettore Capizzi	Presidente
Dott. ^{ssa} Lucia Fanti	Consigliere
Dott. Nicola Saracino	Consigliere Relatore

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al **numero 2258 del ruolo generale** degli affari contenziosi dell'**anno 2017**, trattenuta in decisione all'udienza del giorno **15/12/2021**, vertente

TRA

CAPASSO MICHELA (c.f. CPSMHL40A11B227E), domiciliata in VIA VIA S. PIATTELLA 42 LATINA, presso lo studio dell'Avv. DI MANNO GIUSEPPE (c.f. DMNGPP55T02D662Z), che la rappresenta e difende.

APPELLANTE

E

ANAS SPA (c.f. **80208450587**), domiciliata in VIA VITRUVIO 144 FORMIA, presso lo studio dell'Avv. DI MARCO EMANUELA (c.f. DMRMNL76R41I234A), che la rappresenta e difende.

APPELLATA

E

PROVINCIA DI LATINA (c.f. **80003530591**), domiciliata in VIA DELLA SCROFA, 57 C/O AVV. PAOLO DE PERSIS 00100 ROMA, presso lo studio dell'Avv. DI TROIA CLAUDIA (c.f. DTRCLD68P66E472L), che la rappresenta e difende.

APPELLATA

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1907/2016 emessa dal Tribunale di Latina in data 28.9.2016.

Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione nel grado.

FATTO E DIRITTO

Il tribunale di Latina ha respinto la domanda di usucapione di un immobile costituente una casa cantoniera lungo la strada statale Aurelia nel comune di Sabaudia in ragione della demanialità del bene ed in assenza della prova positiva della sua sdemanializzazione.

Interpone appello Capasso Michela al quale resistono le amministrazioni convenute.

L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 15/12/2021, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusioni e repliche.

L'appello principale deduce che l'inerzia del titolare del diritto dominicale, accompagnata alla tolleranza del godimento del bene immobile da parte di terzi, implicherebbe la perdita del carattere demaniale del bene, perciò usucapibile.

Il gravame è infondato perché la casa cantoniera costituisce pertinenza del bene principale cui accede (la strada) e solo con la sdemanializzazione del bene principale potrebbe postularsi la perdita dell'analogo carattere della pertinenza.

In tal senso Cass. civ., sez. II, 30/08/2004, n. 17387 secondo cui *“la casa cantoniera, in base all'art. 22 comma 2 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 ribadito da ultimo dall'art. 24 del d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285, costituisce pertinenza della strada e partecipa, quindi, al suo carattere di demanialità quando la strada stessa appartiene ad un ente pubblico territoriale; che la perdita del carattere demaniale della pertinenza può essere solo l'effetto della perdita dello stesso carattere della cosa principale.”*.

Del resto, secondo C.d.S., sez. IV, 24/05/2013, n. 2829 pur dopo la trasformazione dell'A.N.A.S. in società per azioni i suoi immobili continuano ad appartenere al demanio dello Stato”.

L'appello è pertanto respinto.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da prospetto che segue, in base ai/con riduzione dei valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37.

Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante,

di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

a) respinge l'appello;

b) condanna Capasso Michela al rimborso, in favore di ciascuna delle controparti appellate delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;

— dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, *quater* d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di CAPASSO MICHELA di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma il giorno 24/05/2022.

Il Consigliere Estensore
Dott. Nicola Saracino

Il Presidente
Dott. Ettore Capizzi